SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2007. Situazione del bilancio dello Stato.

07A03065

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 aprile 2007, n. **46.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli-Villa Rosebery, addì 6 aprile 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2007, N. 10

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « della Commissione europea 2003/193/CE » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2003/193/CE della Commissione, »;

al comma 2, nel secondo periodo, dopo la parola: « aiuti » *sono inserite le seguenti:* « nella misura della loro effettiva fruizione », *nel quinto periodo, dopo le parole:* « decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 » *sono inserite le seguenti:* « , e successive modificazioni » *e, nel sesto periodo, dopo le parole:* « solo nelle ipotesi » *è inserita la seguente:* « di »;

al comma 4, le parole: « della Commissione europea 2003/193/CE » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2003/193/CE della Commissione, », *le parole:* « Trattato CE » *dalle seguenti:* « Trattato che istituisce la Comunità europea », *le parole:* « Trattato CEE » *dalle seguenti:* « Trattato che istituisce la Comunità economica europea » *e le parole:* « Trattato CECA » *dalle seguenti:* « Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio »;

al comma 5, le parole: « presente recupero » *sono sostituite dalle seguenti:* « recupero di cui al presente articolo » *e dopo le parole:* « comunicazione 96/C 68/06 » *sono inserite le seguenti:* « della Commissione, »;

al comma 6, le parole: « della Commissione europea 92/C 213/02 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 92/C 213/02 della Commissione, » *e dopo le parole:* « comunicazione 96/C 68/06 » *sono inserite le seguenti:* « della Commissione, »;

al comma 8, dopo la parola: « Commissione » *è inserita la seguente:* « europea »;

al comma 9, dopo le parole: « comma 4 » *è inserito il segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « della Commissione 2003/193/CE » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2003/193/CE della Commissione, »;

nella rubrica, le parole: « della Commissione 2003/193/CE » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2003/193/CE della Commissione, ».

All'articolo 2, nel comma 1, quarto periodo, le parole: « ed esecuzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e nell'esecuzione » *e dopo le parole:* « titolo II, del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis.* – *(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione*

e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101). – 1. L'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

"ART. 19-*bis*. – *1.* Al fine di promuovere la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le 'varietà da conservazione', come definite al comma 2.

2. Si intendono per 'varietà da conservazione' le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le *cultivar* di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle 'varietà da conservazione' nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ».

All'articolo 3:

al comma 5, le parole: « pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007 »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis.* Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992" e le parole: "della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme versate";

c) al comma 3, le parole: "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle

seguenti: "nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni" »;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006 ».

All'articolo 4:

al comma 2, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

"*34.* Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287." »;

al comma 4, nell'alinea, le parole: « Al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto » *e, nella lettera* b), *al capoverso Art. 239, sono soppresse le parole:* « e successive modificazioni, ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-*bis.* – *(Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali).* – 1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA

in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

ART. 4-*ter*. – *(Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola)*. – 1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n. 1998/2127)*. – 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, la lettera *b)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"*b)* si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo";

b) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera *i)* del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e

attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno" ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. – *(Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche).* – 1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale "autorità competente" ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5-*ter.* – *(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro).* – 1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: "costituiti e composti esclusivamente da" sono sostituite dalle seguenti: "che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più";

b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche";

c) all'articolo 9, primo comma, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale";

d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

"ART. 8-*bis.* – *1.* Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *d)*, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013" ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1329):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro senza portafoglio per le politiche europee (BONINO), dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) il 15 febbraio 2007.

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 6ª (Finanze), in sede referente, il 15 febbraio 2007, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 febbraio 2007.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 6ª, in sede referente, il 22 febbraio 2007; il 1º, 6, 7, 13 marzo 2007.

Esaminato in aula il 27 febbraio 2007; il 6 marzo 2007 ed approvato il 14 marzo 2007.

Camera dei deputati (atti n. 2374):

Assegnato alle commissioni riunite VI (Finanze) e XIII (Agricoltura), in sede referente, il 16 marzo 2007, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite VI e XIII, in sede referente, il 21, 27 e 28 marzo 2007.

Esaminato in aula il 22, 30 marzo 2007; il 2 aprile 2007 ed approvato il 3 marzo 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

07G0065

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2007, n. **47.**

Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2005), ed in particolare gli articoli 1 e 3;

Vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 231, recante regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, delle specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei Paesi terzi e delle parti di territorio dei Paesi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi, nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili all'introduzione e al transito nella Comunità degli ungulati vivi di cui all'allegato I.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un Paese terzo in provenienza dal quale è autorizzata l'introduzione nella Comunità degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue successive modificazioni;

c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;

d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.

Art. 3.

Controlli dei posti di ispezione frontaliera

1. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, di seguito denominati: PIF, di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, permette l'introduzione e il transito degli ungulati solo se provengono da un Paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato e se gli animali sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli veterinari previsti dal medesimo decreto legislativo n. 93 del 1993 e dalla decisione 97/794/CEE della Commissione, del 12 novembre 1997, ai fini del rilascio del Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali) di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni.

2. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati il personale veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli veterinari ad esso demandati, deve in ogni caso verificare:

a) che l'autorizzazione del Paese terzo non è sospesa, revocata e sottoposta a limitazioni;

b) l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino, limitino o sospendano, anche temporaneamente, l'introduzione o il transito degli ungulati.

3. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il transito anche degli animali autorizzati in deroga in sede comunitaria.

Art. 4.

Certificazioni veterinarie

1. Il personale veterinario dei PIF deve verificare, per ogni partita di animali presentata per l'introduzione o il transito, l'esistenza di un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato II.

2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di salute degli animali, compresi quelli specifici, ove previsti, sono rispettati. Nel caso di riconoscimento dell'equivalenza, in materia di salute degli animali, delle disposizioni applicate dal Paese terzo rispetto a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, il certificato veterinario può attestare anche solo l'esistenza di detta equivalenza.

3. Il certificato veterinario può comprendere dichiarazioni richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al benessere degli animali.

Art. 5.

Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di ispezioni e controlli disposti dalla Comunità europea presso Paesi terzi

1. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della salute individua tra il proprio personale gli esperti in sanità animale, profilassi internazionale veterinaria o nelle procedure di controllo alle importazioni di animali e prodotti di origine animale che possono partecipare, insieme agli esperti della stessa Commissione e con spese ad integrale carico di quest'ultima, alle attività di ispezione o controllo nei Paesi terzi.

Art. 6.

Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati

1. Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o il transito degli animali di cui al presente decreto, quali il respingimento, l'abbattimento e la distruzione degli animali stessi, nonché gli accertamenti analitici, anche supplementari, o le misure di quarantena, sono a carico dell'importatore, secondo modalità stabilite dalla legislazione vigente.

2. È obbligato alle spese di cui al comma 1 chiunque introduce o fa transitare o detiene animali di cui all'allegato I provenienti dai Paesi terzi senza i controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un Paese terzo, o parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.»;

b) gli allegati F e G sono abrogati.

Art. 8.

Modifica al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633

1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato riportato nell'allegato G.»;

2) al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera *a)*, provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi.»;

3) il comma 2 e il comma 3 sono abrogati;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede, comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera *b)*, e i criteri corrispondenti, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia.»;

c) all'articolo 17, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un elenco predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, nonché gli ovuli e gli embrioni delle specie suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in un elenco stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie previste dall'articolo 11;»;

d) dopo l'allegato E sono aggiunti gli allegati F e G, di cui, rispettivamente, agli allegati III e IV al presente decreto.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, è abrogato.

2. Le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni in applicazione della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne elencate nell'allegato V del presente decreto, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure stabilite in sede comunitaria in applicazione della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, dei regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002.

3. L'articolo 6 del decreto del Ministero della sanità in data 10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994, è abrogato.

Art. 10.

Sanzioni

1. L'interessato al carico che omette di effettuare le notifiche dell'arrivo dell'animale o degli animali, in conformità a quanto prescritto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 6000 euro.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

TURCO, *Ministro della salute*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1)

SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Taxo		
Ordine	Famiglia	Generi/Specie
	Antilocapridi	Antilocapra ssp.
Artiodattili	Bovidi	Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp., (compreso Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oremuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (compreso Boocerus).
	Camelidi	Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
	Cervidi	Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.
	Giraffidi	Giraffa ssp., Okapia ssp.
	Ippopotamidi	Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.
	Moschidi	Moschus ssp.
	Suidi	Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.
	Tayassuidi	Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
	Tragulidi	Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
Perissodattili	Rinocerotidi	Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
	Tapiridi	Tapirus ssp.
Proboscidi	Elefantidi	Elephas ssp., Loxodonta ssp.

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 4)

REQUISITI APPLICABILI AI CERTIFICATI VETERINARI

1. Il rappresentante dell'autorità competente per la spedizione responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna una partita di ammali deve firmare il certificato e verificare che su ogni suo foglio, qualora composto da più pagine, sia apposto il timbro ufficiale.

2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro nel quale viene effettuata l'ispezione alla frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire all'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla propria.

3. La versione originale del certificato veterinario deve accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunità.

4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:

a) un unico foglio,

o

b) due o più pagine facenti parte di un unico foglio indivisibile;

o

c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio «pagina 2 su 4»).

5. I certificati veterinari devono riportare un numero di identificazione unico. Qualora il certificato veterinario sia costituito da una serie di pagine, ciascuna di esse deve riportare tale numero.

6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo dell'autorità competente del paese d'invio.

(31) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 8)

«ALLEGATO F

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di ammali della specie bovina.

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi in comunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.».

ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 8)

«ALLEGATO G

Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il(i) ruminante(i) diverso(i) da quello(i) [1] cui si applica la direttiva 64/432/CEE e la direttiva 91/68/CEE

i) appartiene/appartengono [1] alla specie

ii) sottoposto(i)[1] a esame, hanno[1]/non hanno [1] presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali è/sono [1] esposto(i) [1];

iii) proviene/provengono [1] da un allevamento [1]/da un'azienda [1] ufficialmente indenne da tubercolosi [1]/ufficialmente indenne [1] o indenne [1] da brucellosi non soggetto(a) a restrizioni per quanto attiene alla peste suina [1] o da un'azienda in cui è/sono stato(i) sottoposto(i) [1], con esito negativo, ai test previsti dall'art. 6, paragrafo 2, lettera *b)*, della direttiva 92\65\CEE.

[1] Cancellare la dicitura inutile.».

ALLEGATO V
(previsto all'art. 9)

ELENCO DELLE DECISIONI

2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (G.U.C.E. L 22 del 25 gennaio 2003).

2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 344 del 19 dicembre 2002).

2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (G.U.C.E. L 164 del 22 giugno 2002).

2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (G.U.C.E. L 210 del 3 agosto 2001).

2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 51 del 24 febbraio 2000).

98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 2 del 6 gennaio 1998).

97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (G.U.C.E. L 89 del 4 aprile 1997).

97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (G.U.C.E. L 89 del 4 aprile 1997).

95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (G.U.C.E. L 254 del 24 ottobre 1995).

95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 51 dell'8 marzo 1995).

94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (G.U.C.E. L 190 del 26 luglio 1994).

94/40/CE Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (G.U.C.E. L 22 del 27 gennaio 1994).

93/158/CEE Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della direttiva della Comunità sulle carni in provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di carni fresche bovine e suine (G.U.C.E. L 68 del 19 marzo 1993).

93/26/CEE Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 16 del 25 gennaio 1993).

90/432/CEE Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 223 del 18 agosto 1990).

90/13/CEE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 8 dell'11 gennaio 1990).

87/431/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).

87/424/CEE Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).

87/258/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).

87/257/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).

87/124/CEE Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 51 del 20 febbraio 1987).

86/474/CEE Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (G.U.C.E. L 279 del 30 settembre 1986).

86/65/CEE Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 72 del 15 marzo 1986).

85/539/CEE Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 334 del 12 dicembre 1985).

84/24/CEE Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 20 del 25 gennaio 1984).

83/423/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 238 del 27 agosto 1983).

83/402/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 233 del 24 agosto 1983).

83/384/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 222 del 13 agosto 1983).

83/243/CEE Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 129 del 19 maggio 1983).

83/218/CEE Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di Romania in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 121 del 7 maggio 1983).

82/923/CEE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre 1982).

82/913/CEE Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre 1982).

82/735/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).

82/734/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).

81/713/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 257 del 10 settembre 1981).

81/92/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).

81/91/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).

79/542/CEE Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni (G.U.C.E. L 146 del 14 giugno 1979).

78/685/CEE Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformità della direttiva 72/462/CEE (G.U.C.E. L 227 del 18 agosto 1978).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005), è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi

quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 3 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.».

— La direttiva 2004/68/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

— La direttiva 90/426/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.

— La direttiva 92/65/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L 268.

— La direttiva 72/462/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1972, n. L 302.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

— La direttiva 89/662/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 395.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 90/675/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.».

— La direttiva 90/675/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 373.

— La direttiva 91/496/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.».

— La direttiva 90/426/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.

— La direttiva 92/36/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 1992, n. 157.

— Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, reca: «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 231, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina.».

— La direttiva 83/91/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 marzo 1983, n. L 59.

— La direttiva 88/289/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 1988, n. L 124.

— La direttiva 9l/266/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 maggio 1991, n. L 134.

— Il Regolamento (CE) n. 854/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

— La decisione 2004/211/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.C.E. 11 marzo 2004, n. L 73.

— La decisione 93/195/CEE della Commissione è pubblicata nella G.U.C.E. 6 aprile 1993, n. L 86.

— La decisione 94/63/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.C.E. 2 febbraio 1994, n. L 28.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca: «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.».

— La direttiva 2002/99/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 gennaio 2003, n. L 18.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale».

— La direttiva 93/118/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. L 340.

— La direttiva 96/43/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1º luglio 1996, n. L 162.

— La direttiva 85/73/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1985, n. L 32.

Note all'art. 2:

— Per le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si vedano le note alle premesse.

— La decisione 1999/468/CE del Consiglio è pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 1999, n. L 184.

Note all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si vedano le note alle premesse.

— La decisione 97/794/CEE della Commissione è pubblicata nella G.U.C.E. 26 novembre 1997, n. L 323.

— Il Regolamento (CE) n. 282/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.

Note all'art. 7:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, si vedano le note alle premesse.

— Gli allegati F e G del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 1994, abrogati dal presente decreto recavano; «Allegato F - Colonna speciale equini. Allegato G - Parti del territorio dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equini».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente degli articoli 1, 6 e 17 del citato decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione). — 1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.*

2. Sono fatte salve le disposizioni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.

4. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni previste all'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.».

«Art. 6 *(Condizioni specifiche per gli ungulati)*. — 1. Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono:

a) essere identificati conformemente all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;

d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;

e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato riportato nell'allegato G.

2.-3 *(Abrogati)*.

4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:

a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'art. 3, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;

b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), *provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi.*

5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), *e i criteri corrispondenti, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia.*

6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:

a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana;

b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica;

c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera *c)*, devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

«Art. 17 *(Misure sanitarie alle importazioni)*. — 1. Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'art. 11, possono essere importati solo se:

a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un elenco predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, non-

ché gli ovuli e gli embrioni delle specie suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in un elenco stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie previste dall'art. 11;

b) sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente autorità del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri; organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate condizioni o garanzie.

2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera *a)*, e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. In attesa degli elenchi di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.».

Note all'art. 9:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 231, si vedano le note alle premesse.

— Per le direttive 72/462/CEE, 2004/68/CE, 2002/99/CE e per il regolamento 854/2004 si vedano le note alla premesse.

— Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

— Il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento e del Consiglio è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

— Il decreto del Ministro della sanità in data 10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994, reca: «Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi.».

Nota all'art. 10:

— Per il regolamento (CE) n. 282/2004 si vedano le note all'art. 3.

07G0061

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007.

Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Umbria e Calabria. (Ordinanza n. 3578).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2007;

Vista la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale si individuano le dighe per le quali sono ricorrenti i requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza;

Ritenuto, pertanto, che per le dighe di La Para (comune di Amelia-Terni) e Rio Grande (comune di Amelia-Terni) e Gigliara Monte (comune di Chiaravalle Centrale-Catanzaro) sussistono i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio 2005, inerente alla possibilità di stipulare apposite polizze assicurative;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile in data 18 febbraio 2005, 24 marzo 2005, 20 settembre 2005 e del 2 dicembre 2005;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile DPC/CG/60387, del 2 dicembre 2005, DPC/CG/46594 del 20 settembre 2005, DPC/CG/16681, del

24 marzo 2005, DPC/CG/9638, del 18 febbraio 2005, DPC/CG/20952, del 20 aprile 2006 e DPC/CG/27216, del 26 maggio 2006;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti UDC/Gabinetto/0011818, del 28 luglio 2006 e UDC/Gabinetto/0012737, del 30 agosto 2006;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile DPC/CG/63773 del 13 dicembre 2006;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, commi 170, 171, 172, 173, 174, nei quali si dispone la soppressione del Registro italiano dighe e la nomina, per le attività di messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, di un commissario straordinario;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture prot. 0000381 del 10 gennaio 2007 con il quale l'ing. Francesco Musci è stato nominato commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 174, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota 5283/GAB, del 27 ottobre 2006 e della regione Umbria con nota 0033023 del 26 febbraio 2007;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005 e n. 3485/2005, per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Dispone:

Art. 1.

1. Il provveditore interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana - Umbria è nominato commissario delegato per la messa in sicurezza delle dighe di La Para (comune di Amelia - Terni) e Rio Grande (comune di Amelia - Terni) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza delle predette dighe, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purché risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalità il commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione.

2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il commissario delegato valuterà, nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilità di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1.

3. Il commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorità competente per l'asta fluviale.

4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, secondo le modalità previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza delle dighe di cui al comma 1 il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 2.

1. Il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma sarà trasmesso al comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attività prevista nel cronoprogramma, il commissario delegato comunica al comitato di alta sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che saranno adottate dal commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale delle strutture del provveditorato interregionale per le opere pubbliche Toscana - Umbria. Il commissario delegato può, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4.

2. Per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe di cui all'art. 1, nonché di quelle della regione Toscana di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3438/2005, il commissario delegato nomina

un unico responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del provveditorato di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di emergenza, è riconosciuto il compenso forfetario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennità di posizione in godimento. Il commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di ulteriori tre unità di personale prescelte nell'ambito del provveditorato interregionale per le opere pubbliche Toscana - Umbria, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono, inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione nonché il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può, altresì, stipulare fino ad un massimo di due contratti di consulenza, per un importo massimo fino a complessivi € 20.000 per ciascuno, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalità nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 174 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'ufficio periferico territorialmente competente, il personale preposto alle attività di istruttoria per l'approvazione tecnica dei progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla presente ordinanza fino ad un massimo di tre unità. Al predetto personale, qualora titolare di qualifica dirigenziale, sarà corrisposto un compenso forfetario annuo pari al 30% dell'indennità di posizione in godimento, altresì il personale non dirigenziale potrà essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge.

4. Con le medesime modalità detto commissario straordinario individua fino ad un massimo di tre unità di personale dirigenziale e fino ad un massimo di due unità di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attività tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.

Art. 4.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2005, n. 3438, all'art. 1, comma 1 le parole «Il direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti» sono sostituite dalle seguenti «Il provveditore interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana - Umbria».

Art. 5.

1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)*, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345;

decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-*ter* e 1-*quinquies*;

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 32, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 79, 80, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 123, 126, 128, 153, 154, 155 e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario.

Art. 6.

1. L'ing. Vincenzo Sergio, in servizio presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria - Sede coordinata di Catanzaro, è nominato commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 commi 1 e 2, e art. 5, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza della diga di Gigliata Monte (comune di Chiaravalle Centrale - Catanzaro).

2. Il commissario delegato di cui all'art. 3, in relazione alle attività da porre in essere per la messa in sicurezza della diga di cui al comma 1, utilizza le strutture dell'ufficio periferico territorialmente competente e della sede centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.

3. In ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui al presente articolo, nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al venti per cento del trattamento economico in godimento.

Art. 7.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza i commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal fine è autorizzata, per ciascun commissario delegato, l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.

Art. 8.

1. In ragione della peculiarità delle attribuzioni affidate ai commissari delegati nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, i commissari, nell'ambito delle risorse agli stessi attribuite, possono estendere al personale della struttura commissariale, in relazione alle funzioni dagli stessi commissari esercitate, le polizze assicurative per la responsabilità civile stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A03149

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito del crollo di un edificio nel comune di Monterenzio, località San Benedetto del Querceto, in provincia di Bologna, il giorno 23 dicembre 2006. (Ordinanza n. 3579).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito del crollo di un edificio verificatosi in data 23 dicembre 2006;

Considerato che il giorno 23 dicembre 2006 l'improvviso crollo di un edificio nel comune di Monterenzio, località San Benedetto del Querceto in provincia di Bologna;

Considerato altresì, che il predetto evento ha causato vittime e feriti, danni agli edifici circostanti, ad attività economiche, alla chiesa parrocchiale, nonché l'evacuazione di una casa di riposo privata e degli edifici vicini;

Considerato, inoltre, che per motivi precauzionali è stato disposto lo sgombero di alcuni immobili adiacenti;

Considerato, altresì, che l'evento verificatosi è di tale gravità da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, anche in prevenzione, al fine di assicurare il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui in premessa.

2. Il commissario delegato per le attività di cui alla presente ordinanza è autorizzato ad avvalersi del sindaco del comune di Monterenzio in qualità di soggetto attuatore, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede all'accertamento dei danni e alla adozione di tutte le iniziative di carattere urgente finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo, assicurando la necessaria assistenza alla popolazione colpita dal predetto evento.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, anche per piani stralcio, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito piano di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche e di fruizione pubblica ed, in via generale, dei luoghi interessati dall'evento in rassegna, nonché per l'erogazione di provvidenze a favore dei soggetti privati danneggiati.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00.

2. Il commissario delegato è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate in conseguenza dell'evento, la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare ai proprietari delle predette unità abitative un contributo rapportato al danno effettivamente subito ed al costo di ripristino nel limite massimo di € 15.000,00.

2. Il commissario delegato è altresì autorizzato, nel limite delle risorse assegnate, ad erogare:

a) un contributo a favore dei proprietari di fabbricati gravemente danneggiati e dichiarati inagibili dalle competenti autorità rapportato al danno effettivamente subito ed al costo di ripristino, nel limite massimo di € 300.000,00;

b) un contributo a favore dei proprietari di edifici distrutti in conseguenza dell'evento, rapportato al danno effettivamente subito ed al costo di ricostruzione in sito o di acquisto di una unità immobiliare, nel medesimo comune, di superficie complessiva non superiore a quella dell'unità immobiliare distrutta, sulla base del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, applicato nel territorio della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni e del decreto ministeriale 5 agosto 1994, e comunque nel limite massimo di € 300.000,00;

c) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati, rapportato al danno e/o al costo di ripristino, nel limite di € 5.000,00;

d) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, rapportato al danno e/o al costo di riparazione, e nel caso di rottamazione al valore del bene desunto dai listini correnti, e, comunque nel limite massimo di € 10.000,00.

Art. 4.

1. Al fine di favorire una rapida ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche artigianali e commerciali danneggiate dall'evento in rassegna, il commissario delegato è autorizzato ad erogare a favore dei titolari delle medesime e nei limiti delle risorse assegnate:

a) un contributo rapportato al danno subito ed al costo di ripristino degli edifici adibiti all'esercizio dell'attività di impresa, nel limite massimo di € 200.000,00;

b) un contributo rapportato al danno subito e/o al costo di ripristino dei beni di produzione o strumentali distrutti o danneggiati, nel limite massimo di € 250.000,00.

2. Il contributo di cui alla lettera *a)* del comma 1 è concesso ai proprietari degli immobili nel caso in cui quest'ultimi siano persone diverse dai titolari delle attività produttive in essi presenti. Nell'ipotesi di fabbricati adibiti sia ad uso abitativo che produttivo il massimo contributo concedibile è comunque stabilito in € 300.000,00.

3. Il commissario delegato provvede all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 coerentemente con le previsioni del piano predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 4, nel quale verranno, altresì, identificate le tipologie di intervento e la disciplina generale per l'assegnazione dei contributi medesimi, ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria.

Art. 5.

1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti di apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati iscritti ad ordini o collegi, attestante l'ammontare dei danni. I contributi di importo inferiore ad € 15.000,00 possono essere concessi sulla base di autocertificazione presentata attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.

2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono concessi al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative, non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, art. 191;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite di € 2.000.000,00 ed a titolo di anticipazione, a valere sul Fondo di protezione civile, di cui è stata accertata l'occorrente disponibilità.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

4. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A03148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rengle Luminita Diana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rengle Luminita Diana, nata a Oradea (Romania) l'8 marzo 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Diploma in logista transporturilor» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito i titoli accademici professionali di «Diploma de Inginer, in profilul Ingineria transporturilor, specializarea tehnica tran-

sporturilor» presso l'«Universitatea Politehnica din Bucaresti» in data 12 dicembre 2002 e il «Diploma de Studii aprofundate in specializarea Logistica transporturilor», presso l'«Universitatea Politehnica din Bucaresti» in data 22 dicembre 2003;

Visto il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 26 ottobre 2006 e del 9 marzo 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rengle Luminita Diana, nata a Oradea (Romania) l'8 marzo 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e l'esercizio e della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A - settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (scritta e orale): 1) tecnologia industriale, 2) scienza delle costruzioni, 3) costruzioni macchine, 4) oltre che su deontologia professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di due anni.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A03165

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i decreti n. 23883 e n. 23886 del 7 marzo 2007, che hanno disposto per il 15 marzo 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 23883 e n. 23886 del 7 marzo 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,045 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,148 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,106 ed a 98,797 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 96,381 ed a 95,222 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03143

DECRETO 20 marzo 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativi all'emissione del 28 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 18439 del 20 febbraio 2007, che ha disposto per il 28 febbraio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 18439 del 20 febbraio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,080.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,202 ed a 97,593.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03144

DECRETO 20 marzo 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentottantanove giorni, relativi all'emissione del 28 febbraio 2007 (2ª tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 18432 del 20 febbraio 2007, che ha disposto per il 28 febbraio 2007 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro annuali, con scadenza 14 dicembre 2007, della durata residua di duecentottantanove giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 18432 del 20 febbraio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2007;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro annuali del 28 febbraio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentottantanove giorni è risultato pari a 96,971.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentottantanove giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 97,157 ed a 96,226.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A03145

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 marzo 2007.

Istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 863, nell'incrementare la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di un importo pari a 64.379 milioni di euro per il periodo 2007-2013, prevede che non meno del 30% delle suddette risorse sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali;

Considerato che il comma 864 del citato art. 1 della legge finanziaria 2007 ribadisce che il Quadro strategico nazionale costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Considerato che il predetto comma 864 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti;

Considerato che la predetta Cabina di regia dovrà garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi;

Visto il Quadro strategico nazionale, di seguito denominato semplicemente QSN, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 22 dicembre 2006;

Considerato inoltre che il suddetto QSN prevede cinque Programmi operativi nazionali, tra cui il Programma operativo nazionale «reti e mobilità» a titolarità di un'Amministrazione centrale, che rappresenta quindi l'Autorità di gestione del programma;

Tenuto conto che per i Programmi operativi nazionali, secondo quanto disciplinato nel QSN al capitolo VI.2.4, si prevede l'istituzione di un Comitato di indirizzo e di attuazione (CIA) che affianca l'attività dell'Autorità di gestione;

Considerato che il piano finanziario del QSN destina alla priorità 6 «Reti e collegamenti per la mobilità» un ingente volume di risorse, riconducibili all'intera politica regionale unitaria (nazionale e comunitaria);

Considerato che lo stesso QSN, nell'ambito di tale priorità, richiama il rispetto della destinazione di almeno il 30% della spesa ordinaria al Mezzogiorno e rileva la necessità che la politica regionale unitaria poggi su una pianificazione nazionale strategico-operativa, concertata tra Stato centrale e regioni, che stabilisca in modo condiviso e trasparente le priorità e definisca tempi realistici per la progettazione e l'attuazione;

Rilevata pertanto la valenza strategica della cooperazione interistituzionale tra Stato e regioni per assicurare le predette condizioni e per garantire un effettivo coordinamento dei diversi segmenti e strumenti delle politiche in atto nonché dei diversi attori coinvolti;

Ritenuto di procedere all'istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei trasporti ai sensi del citato comma 864, secondo i criteri di composizione previsti dalla disposizione stessa ed assicurando i necessari supporti tecnici ed organizzativi per l'espletamento dei compiti attribuiti;

Decreta:

Art. 1.

Cabina di regia

1. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei servizi di trasporto, di cui all'art. 1, comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La Cabina di regia costituisce, per il suddetto settore, la sede di confronto tra lo Stato e le regioni del Mezzogiorno per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale, assicurando in tale prospettiva il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione delle politiche ordinarie nazionali e regionali e quelli delle politiche promosse nell'ambito della programmazione regionale unitaria della politica di coesione, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.

3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico,

strategico e funzionale, sulla base degli indirizzi fissati nei suddetti programmi, per facilitare un'efficace integrazione fra gli investimenti promossi, promuoverne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi del Mezzogiorno.

Art. 2.

Composizione e funzionamento della Cabina di regia

1. La Cabina di regia è composta da:

a) il Ministro dello sviluppo economico, in qualità di presidente;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) il Ministro delle infrastrutture;

d) il Ministro dei trasporti;

e) il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

f) il Ministro delle comunicazioni;

g) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente funzione di segretario del CIPE;

i) i presidenti delle regioni del Mezzogiorno.

2. Ogni Ministro componente della Cabina di regia può delegare la propria partecipazione ad un Sottosegretario; ogni presidente di regione interessata può delegare uno o più assessori con competenze nelle materie da trattare. La Cabina di regia è convocata dal presidente anche su motivata richiesta di un componente.

3. Le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono definite con deliberazione della Cabina di regia, su proposta del presidente.

4. Su invito del presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia anche altri Ministri o presidenti di regione o loro delegati o altri rappresentanti di organi di vertice di Amministrazioni pubbliche.

5. La Cabina di regia, su proposta del presidente, delibera le linee di azione annuale ai fini dell'attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Sede

1. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riunioni di lavoro presso le sedi delle amministrazioni regionali.

Art. 4.

Comitato tecnico. Funzioni e composizione

1. La Cabina di regia si avvale di un Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che ha il compito di svolgere attività istruttoria e di raccolta, valutazione ed elaborazione di dati e documenti.

2. Il Comitato tecnico assicura la ricognizione delle strategie di interventi e dei piani nazionali e regionali, delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione degli interventi nonché di eventuali problematiche da sottoporre all'attenzione della Cabina di regia, e formula proposte in ordine alle iniziative da intraprendere per risolvere le criticità riscontrate.

3. Il Comitato tecnico è composto dal capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e dal direttore generale del Servizio centrale di segreteria del CIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero delle infrastrutture;

Ministero dei trasporti;

Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministero delle comunicazioni;

Amministrazioni regionali;

Autorità di gestione del programma nazionale reti e mobilità;

ANAS;

Ferrovie dello Stato;

Assoporti;

Unione interporti riuniti;

Assaeroporti.

4. I rappresentanti designati devono avere responsabilità di direzione di uffici generali o, comunque, avere poteri di rappresentanza esterna dell'organismo; gli organismi espressamente indicati al comma 3, nel designare i propri rappresentanti, possono prevedere la possibilità per tale rappresentante di delegare, per singole riunioni del Comitato, un funzionario del proprio ufficio con qualifica almeno dirigenziale.

5. I componenti del Comitato saranno nominati con successivo provvedimento del presidente della Cabina di regia.

6. In relazione ai temi trattati possono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato, dal coordinatore di cui all'art. 5, altri soggetti pubblici o privati.

Art. 5.

Modalità di funzionamento

1. La Cabina di regia, su proposta del Presidente, adotta le disposizioni di funzionamento del Comitato tecnico e ne nomina il coordinatore.

2. Il Comitato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, opera in raccordo con i competenti uffici delle amministrazioni in esso rappresentate e si avvale, per gli aspetti operativi ed organizzativi, della collaborazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico e, ove opportuno, delle altre strutture del predetto Dipartimento.

3. Il coordinatore del Comitato cura i rapporti tra il Comitato stesso ed il comitato di indirizzo e di attuazione istituito nel programma nazionale reti e mobilità, anche in raccordo con l'autorità di gestione del programma.

4. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico di esperti in sistemi di trasporto e logistica, di economia dello sviluppo, di economia e finanze, di materie giuridiche, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati dalle amministrazioni rappresentate nella Cabina di regia, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

5. Il Comitato può costituire, senza oneri, commissioni o gruppi di lavoro composti anche dagli esperti di cui al comma 4.

Art. 6.

Compensi

1. Ai componenti — o rispettivi delegati — della Cabina di regia e del Comitato tecnico non è riconosciuto alcun compenso.

2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza dei componenti o loro delegati.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03146

DECRETO 7 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Agricola Ugentina - Società cooperativa, in liquidazione», in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Agricola Ugentina - Società cooperativa, in liquidazione, con sede in Ugento (Lecce) (codice fiscale n. 03163540754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, ed ivi residente in piazza Tricarico n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A03147

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2007.

Variazione del titolare della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 2 marzo 2007, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
8109	Mais	Quintal	Zeal SAS – Francia	Sempol s.r.o. – Slovacchia
9230	Mais	Exalto	Zeal SAS – Francia	Sempol s.r.o. – Slovacchia
8577	Mais	Alyscan	Zeal SAS – Francia	Sempol s.r.o. – Slovacchia
9745	Mais	Allscor	Zeal SAS – Francia	Sempol s.r.o. – Slovacchia
9744	Mais	Tequila	Zeal SAS – Francia	Sempol s.r.o. – Slovacchia
8110	Mais	Omeral	Zeal SAS – Francia	Sempol s.r.o. – Slovacchia
6396	Mais	Tiara 235	Laboulet Semences – Francia e Zeainvent S.A. - Francia	Sempol s.r.o. – Slovacchia
7771	Frumento tenero	Colledoro	Isea S.p.a.	Isea S.r.l.
5919	Frumento duro	Valsalso	Parrinello Calogero	Parrinello Calogero e Volpe Giuseppe

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03045

DECRETO 29 marzo 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela di Valtellina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela di Valtellina», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Consorzio tutela mele di Valtellina, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Mela di Valtellina» l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Mela di Valtellina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Mela di Valtellina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 del-

l'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Mela di Valtellina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mela di Valtellina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 30 novembre 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Mela di Valtellina» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Mela di Valtellina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Mela di Valtellina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

Art. 8.

L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il direttore generale: La Torre

07A03153

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 16 marzo 2007 per motivi di igiene pubblica.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno per motivi di igiene pubblica a causa dell'interruzione dell'erogazione idrica da parte del comune pertanto, la procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 522/14/4 del 19 marzo 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 20 marzo 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A03161

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Benevento

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 9 marzo 2007, dell'Ufficio ACI di Benevento.

Motivazioni.

Con nota del 5 marzo 7, prot. 328/PRA, l'Ufficio ACI di Benevento segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del PRA, in data 9 marzo 2007, non avrebbero aperto al pubblico.

La procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 20 marzo 2007, n. 8/2007, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto relativamente agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 9 marzo 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzione regionali dell'Agenzia delle entrate.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 marzo 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A03152

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 2007.

Modificazioni dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di questa Università, emanato con decreto rettorale n. 165 del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37;

Vista la deliberazione n. 1 del consiglio accademico del 15 febbraio 2007, con cui sono state approvate le modifiche di alcune disposizioni dello stesso statuto;

Vista la deliberazione n. 1 del 15 febbraio 2007, con cui il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito a tali modifiche;

Vista la nota rettorale prot. n. 2622 del 15 febbraio 2007 inviata al M.U.R. ai fini di quanto previsto dal sopramenzionato art. 6, legge n. 168/1989;

Considerato, peraltro, che il M.U.R. ha suggerito, per le vie brevi, di modificare il testo proposto reinserendo al comma 3 dell'art. 5 i professori fuori ruolo fra gli eleggibili alla carica di rettore;

Vista la deliberazione del consiglio accademico del 5 marzo 2007, con cui è stato accolto tale suggerimento del M.U.R., a seguito di conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione in pari data;

Vista la nota ministeriale prot. n. 655 del 5 marzo 2007, con la quale il M.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al testo proposto;

Decreta

di emanare le modifiche del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia, risultanti dal testo allegato al presente provvedimento, di cui le stesse fanno parte integrante e sostanziale. Tali modifiche entreranno in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale.

Art. 5.

Il rettore

Testo vigente.

Comma 2 - Al rettore sono attribuiti:

a) il compito di convocare, presiedere il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione, e di dare esecuzione ai loro deliberati;

b) la definizione, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico, degli obiettivi e dei programmi da attuare, con l'indicazione delle priorità, nonché l'emanazione delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

c) il compito di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) l'esercizio dell'autorità disciplinare su tutto il personale dell'Università, nei limiti fissati dalla legge;

e) il compito di emanare gli atti inerenti alla funzione di governo;

f) la presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle relazioni periodiche previste dalla legge;

g) la nomina del direttore amministrativo su proposta del consiglio di amministrazione;

h) il controllo sull'attività dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, con l'ausilio di apposito nucleo di valutazione da istituirsi con deliberazione del consiglio di amministrazione;

i) l'adozione, in casi straordinari di necessità ed urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati;

l) la stipula delle convenzioni e dei contratti concernenti la ricerca e la didattica;

m) l'emanazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;

n) la presentazione al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione di una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

o) l'esercizio di tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Comma 3 - Il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Comma 4 - L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,50;

c) ai ricercatori, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,40;

d) a tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana;

e) a cinque rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

f) a un rappresentante degli studenti per ciascuna delle facoltà attivate.

Comma 5 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)* ed *f)* e le relative procedure di elettorato, nonché gli arrotondamenti all'unità della somma dei voti espressi dai

docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai ricercatori, sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Comma 6 - Il collegio elettorale è convocato dal decano dei professori di prima fascia almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione ha luogo tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla cessazione.

Comma 7 - L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parità, il più anziano in ruolo ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Comma 8 - Il decano dei professori di prima fascia procede alla proclamazione dell'eletto.

Comma 9 - Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Comma 10 - Al rettore è assegnata una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Testo modificato.

Comma 2 - In particolare, il rettore:

a) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione ai loro deliberati;

b) definisce, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni formulate dal consiglio accademico, gli obiettivi ed i programmi da attuare, con l'indicazione delle priorità, ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) esercita l'autorità disciplinare sul personale dell'Università nei limiti fissati dalla legge;

e) emana gli atti inerenti alla funzione di governo;

f) presenta al Ministro dell'università e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;

g) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo;

h) controlla l'attività del direttore amministrativo e dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, acquisito il parere del nucleo di valutazione interna;

i) adotta, in casi straordinari di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati;

l) stipula convenzioni e contratti concernenti la ricerca e la didattica;

m) emana lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo nonché le relative modifiche;

n) predispone al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

o) predispone e presenta al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione la relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione;

p) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Comma 3 - Il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Comma 4 - L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori;

c) ai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

d) ai docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,20;

e) al personale tecnico ed amministrativo che dispone complessivamente di un numero di voti pari al 10% dei voti pieni esprimibili dagli aventi diritto di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) ai due rappresentanti degli studenti nel consiglio accademico che dispongono ciascuno di un voto pieno.

Comma 5 - La somma dei voti, espressi dalle categorie che dispongono del voto ponderato di cui al precedente comma 4, lettere *d)* ed *e)*, è arrotondata all'unità superiore qualora risulti un numero il cui decimale sia superiore a 0,50 e all'unità inferiore qualora pari o inferiore a 0,50.

Comma 6 - Il corpo elettorale è costituito dagli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 4. Il corpo elettorale è convocato dal decano dei professori di prima fascia almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione ha luogo tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla cessazione.

Comma 7 - Le candidature, unitamente al programma, devono essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nel provvedimento del decano di indizione delle elezioni.

Comma 8 - L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato

che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parità, il più anziano in ruolo ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Comma 9 - Il decano dei professori di prima fascia procede alla proclamazione dell'eletto.

Comma 10 - Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Comma 11 - Al rettore è assegnata una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Consiglio accademico

Testo vigente.

Comma 1 - Il consiglio accademico svolge le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A tal fine fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per la preparazione dei rispettivi piani di attività.

Comma 2 - Spetta in particolare al consiglio accademico:

a) modificare lo statuto secondo le procedure apposite;

b) deliberare il regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22;

c) deliberare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23;

d) definire i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la compatibilità con le finalità istituzionali, e provvedere altresì, se necessario, ad individuare la struttura didattica o di ricerca alla quale affidare l'esecuzione degli stessi;

e) deliberare il regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24;

f) coordinare l'attività tra le facoltà e le altre strutture didattiche;

g) proporre al consiglio di amministrazione, sentite le facoltà, l'istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture didattiche e di servizio, e coordinare l'attività fra i dipartimenti stessi;

h) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;

i) approvare le relazioni ufficiali, compresa la relazione triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da inoltrare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) esprimere al consiglio d'amministrazione parere in ordine al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 26;

m) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi esterni, cui l'Università partecipi per finalità didattiche o di ricerca;

n) dare parere sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

o) proporre al consiglio di amministrazione le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al senato accademico delle università da norme generali.

Comma 3 - Il consiglio accademico è convocato in via ordinaria dal rettore almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve anche essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

Comma 4 - Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attività e per fornire indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione.

Comma 5 - Le norme per il funzionamento del consiglio accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Comma 6 - Il consiglio accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) i presidi delle facoltà attivate nell'Università;

d) cinque professori di prima fascia in rappresentanza delle facoltà, eletti dai professori della stessa fascia;

e) cinque professori di seconda fascia in rappresentanza delle facoltà, eletti dai professori della stessa fascia;

f) tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento in rappresentanza delle facoltà, eletti dai docenti della stessa categoria;

g) i direttori dei dipartimenti attivati;

h) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria;

i) due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, eletti dalla categoria stessa;

l) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;

m) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonché dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.

(1) Con l'aggettivo «nuovi» si intendono, e si intenderanno nel prosieguo, tutti i corsi di laurea attivati a seguito dell'emanazione del nuovo regolamento didattico d'Ateneo (decreto rettorale n. 738 del 31 ottobre 2001).

Comma 7 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* ed *m)* e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Comma 8 - Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario.

Comma 9 - Il consiglio accademico dura in carica tre anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore.

Testo modificato.

Comma 1 - Il consiglio accademico svolge le funzioni di programmazione annuale e pluriennale, di coordinamento e di controllo connesse all'esercizio dell'autonomia universitaria. A tal fine fornisce indicazioni programmatiche e di indirizzo strategico al consiglio di amministrazione.

Comma 2 - In particolare, il consiglio accademico:

a) approva le modifiche di statuto proposte secondo le procedure apposite;

b) approva il regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche;

c) approva, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche;

d) approva i programmi scientifici e didattici dei corsi diversi da quelli istituzionali dell'Ateneo, dei seminari e dei progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati, valutandone la compatibilità con le finalità istituzionali, e provvede altresì, se necessario, ad individuare la struttura didattica o di ricerca alla quale affidare l'esecuzione degli stessi;

e) approva il regolamento del senato degli studenti e le relative modifiche;

f) esprime parere sul bilancio di previsione;

g) propone al consiglio di amministrazione, sentite le facoltà, l'istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture didattiche e di servizio;

h) determina i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio d'amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;

i) approva le relazioni ufficiali, compresa la relazione triennale prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, da inoltrare al Ministro dell'università e della ricerca;

l) esprime al consiglio di amministrazione parere in ordine al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) procede alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi esterni, cui l'Università partecipi per finalità didattiche o di ricerca;

n) esprime parere sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

o) propone al consiglio di amministrazione di approvare la variazione della dotazione organica del personale docente e ricercatore;

p) approva gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale;

q) esercita tutte le altre attribuzioni demandate al senato accademico delle università da norme generali.

Comma 3 - Il consiglio accademico è convocato in via ordinaria dal rettore secondo un calendario annuale almeno ogni tre mesi e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve comunque essere convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata.

Comma 4 - Le norme per il funzionamento del consiglio accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Comma 5 - Il consiglio accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il pro-rettore;

c) i presidi delle facoltà attivate nell'Università;

d) i direttori dei dipartimenti attivati;

e) i direttori dei centri di spesa autonomi;

f) cinque professori di prima fascia in rappresentanza delle facoltà, eletti dai professori della stessa fascia;

g) cinque professori di seconda fascia in rappresentanza delle facoltà, eletti dai professori della stessa fascia;

h) tre rappresentanti dei ricercatori eletti dalla categoria;

i) tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento in rappresentanza delle facoltà, eletti dai docenti della stessa categoria;

l) due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento eletti dalla categoria;

m) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;

n) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

Comma 6 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* e le relative procedure elettorali sono fissati dal regolamento generale di Ateneo.

Comma 7 - Fa inoltre parte del consiglio accademico a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario.

Comma 8 - I componenti del consiglio accademico sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica quattro anni accademici con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico ed i mandati elettivi coincidono con quello del rettore, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni per la durata di un biennio. I componenti del consiglio accademico possono essere nuovamente eletti.

Comma 9 - Qualora la deliberazione del consiglio accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per aspetti di competenza di tale organo, il parere può essere espresso anche successivamente ad una deliberazione preliminare del consiglio accademico, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

Testo vigente.

Comma 1 - Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività inerenti la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

Comma 2 - Per tutte le deliberazioni di carattere amministrativo che abbiano connessione con le attività scientifiche e didattiche, il consiglio di amministrazione, prima di decidere, deve acquisire il parere del consiglio accademico.

Comma 3 - Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, sulla base delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico;

b) fissare l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio accademico;

c) approvare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale sulla base delle proposte formulate dal consiglio accademico;

d) approvare le modifiche della pianta organica del personale docente e ricercatore, su proposta del consiglio accademico;

e) approvare le modifiche della pianta organica del personale tecnico ed amministrativo ed i criteri per l'assegnazione del medesimo;

f) determinare, a carico del bilancio: la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti comandati ad esaurimento, facente parte del trattamento retributivo in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204; il trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati ad esaurimento e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ad esaurimento, il cui onere è a carico del bilancio dell'Università ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204; la misura dei compensi per i contratti di diritto privato previsti dal successivo art. 17, commi 2 e 3; il corrispettivo delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

g) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 26;

h) approvare i contratti e le convenzioni di propria competenza, secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

i) stabilire la misura dell'indennità dovuta ai componenti il nucleo di valutazione, ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;

l) procedere alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi pubblici o privati, ai quali l'Università partecipi per propri fini istituzionali, salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera *m)*;

m) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento degli studenti, di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24;

n) proporre al rettore la nomina del direttore amministrativo;

o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Comma 4 - Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, scelti tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

f) due rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) un rappresentante della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana per ogni venticinque o per frazione superiore a quindici, in servizio all'atto dell'elezione, ed eletto dalla categoria;

i) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

l) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, designato dal Ministro;

m) un rappresentante del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministro;

n) due membri nominati dal rettore, su terne proposte dal C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

o) un membro nominato dal rettore su una terna proposta dal C.N.R.;

p) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato;

q) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato;

r) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato;

s) il presidente della Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, od un suo delegato;

t) il presidente dell'Azienda di promozione turistica di Perugia, od un suo delegato;

u) il presidente dell'Organismo regionale per il diritto allo studio universitario, od un suo delegato;

v) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonché dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti;

z) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento dell'Università per stranieri con un contributo il cui ammontare minimo è fissato triennalmente dal consiglio di amministrazione;

Comma 5 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *v)* e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Comma 6 - I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti o designati.

Testo modificato.

Comma 1 - Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività inerenti la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

Comma 2 - Per tutte le deliberazioni di carattere amministrativo che abbiano riferimento alle attività scientifiche e didattiche, il consiglio di amministrazione acquisisce il parere del consiglio accademico.

Comma 3 - In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione, acquisite le indicazioni strategiche e programmatiche del consiglio accademico nelle materie di sua competenza, ed approva il conto consuntivo, secondo le procedure contemplate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

b) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio accademico;

c) approva i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale sulla base delle proposte formulate dal consiglio accademico;

d) approva le variazioni della dotazione organica del personale docente e ricercatore, su proposta del consiglio accademico;

e) approva le variazioni della dotazione organica del personale tecnico ed amministrativo ed i criteri per l'assegnazione del medesimo;

f) conferisce, su proposta del rettore, l'incarico di direttore amministrativo;

(1) Con l'aggettivo «nuovi» si intendono, e si intenderanno nel prosieguo, tutti i corsi di laurea attivati a seguito dell'emanazione del nuovo regolamento didattico d'Ateneo (decreto rettorale n. 738 del 31 ottobre 2001).

g) determina, sulla base degli accordi di contrattazione conclusi tra le parti, la misura del compenso aggiuntivo a favore dei docenti comandati ad esaurimento, facente parte del trattamento retributivo in godimento all'atto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

h) determina, sulla base degli accordi di contrattazione conclusi tra le parti, il trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati ad esaurimento e dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento, il cui onere è a carico del bilancio dell'Università ai sensi dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

l) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza, secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

m) approva i programmi edilizi dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;

n) stabilisce la misura dell'indennità dovuta ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti;

o) stabilisce la misura delle indennità di carica e di funzione ed approva la misura dell'indennità di carica dei direttori dei dipartimenti e dei centri autonomi;

p) procede alla designazione dei rappresentanti dell'Ateneo in seno ad organismi pubblici o privati, ai quali l'Università partecipi per propri fini istituzionali, salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera *m)*;

q) esprime parere sulle modifiche dello statuto;

r) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo e sul regolamento del Senato degli studenti e sulle relative modifiche;

s) esprime pareri sugli atti del consiglio accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo;

t) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Comma 4 - Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore con cadenza almeno trimestrale secondo un calendario annuale e, all'occorrenza, in via straordinaria. Esso deve comunque essere convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata.

Comma 5 - Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del consiglio accademico, per gli aspetti di competenza di tale organo, il parere può essere espresso anche successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, e diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio accademico.

Comma 6 - Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il pro rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia eletti dai professori della stessa fascia tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia eletti dai professori della stessa fascia tra coloro che abbiano optato per il regime di tempo pieno;

f) due rappresentanti dei ricercatori eletti dalla categoria;

g) due rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento eletti dalla categoria;

h) un rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento eletto dalla categoria;

i) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo eletti dalla categoria;

l) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, designato dal Ministro;

m) un rappresentante del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministro;

n) due membri nominati dal rettore, su terne proposte dal C.N.E.L., dei quali uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

o) un componente nominato dal rettore su una terna proposta dal C.N.R.;

p) il presidente della regione dell'Umbria, od un suo delegato;

q) il presidente della provincia di Perugia, od un suo delegato;

r) il sindaco del comune di Perugia, od un suo delegato;

s) il presidente della Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, od un suo delegato;

t) l'amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, o un suo delegato;

u) il presidente dell'Organismo regionale per il diritto allo studio universitario, od un suo delegato;

v) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;

z) i rappresentanti di altri enti pubblici e privati qualora concorrano alle spese di funzionamento dell'Università con un contributo il cui ammontare minimo è fissato dal consiglio di amministrazione. I predetti soggetti partecipano, con voto consultivo, per tutta la durata in carica del consiglio senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

Comma 7 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d), e), f), g), h), i)* e *v)* e le relative procedure di elettorato sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo;

Comma 8 - I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore; essi durano in carica quattro anni accademici con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni per la durata di un biennio. I componenti possono essere nuovamente eletti o designati.

Art. 9.

Incompatibilità

Testo vigente.

Comma 1 - La disciplina delle incompatibilità è fissata, nel rispetto della vigente normativa, nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Testo modificato.

Comma 1 - La disciplina delle incompatibilità è fissata, nel rispetto della vigente normativa, nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 11.

Facoltà di lingua e cultura italiana

Testo vigente.

Comma 4 - Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile. Al preside è assegnata una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Comma 14 - Ciascun consiglio di corso e ciascun consiglio di classe di laurea, ove istituito, è presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso. Il presidente dura in carica un triennio.

Testo modificato.

Comma 4 - Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. È nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al preside è assegnata una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Comma 14 - Ciascun consiglio di corso e ciascun consiglio di classe di laurea, ove istituito, è presieduto da un professore di prima fascia o da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso. Il presidente dura in carica un triennio.

Art. 14.

Dipartimenti

Testo vigente.

Comma 7 - Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al direttore del dipartimento è assegnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una indennità di funzione a carico del bilancio del dipartimento. La misura di tale indennità è definita entro un limite massimo fissato dal consiglio di amministrazione.

Testo modificato.

Comma 7 - Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo di seconda fascia; è nominato con decreto rettorale, dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al direttore del dipartimento è assegnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una indennità di funzione a carico del bilancio del dipartimento. La misura di tale indennità è approvata dal consiglio di amministrazione.

Testo vigente.

TITOLO IV

PERSONALE DOCENTE, RICERCATORI, ADDETTI ALLE ESERCITAZIONI DI LINGUA ITALIANA E PERSONALE A CONTRATTO

Testo modificato.

TITOLO IV

PERSONALE DOCENTE, RICERCATORI, DOCENTI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI AD ESAURIMENTO E PERSONALE A CONTRATTO

Testo vigente.

Art. 17.

Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto

Comma 1 - Per l'assolvimento di compiti didattici integrativi presta, altresì, servizio la categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana. Ad essi possono essere conferiti con il loro consenso dal preside di facoltà, sulla base di criteri prefissati dal consiglio di facoltà, e nell'ipotesi in cui non si possa provvedere, nel corso dell'anno accademico, con docenti o ricercatori, affidamenti e supplenze di insegnamento, per corsi e periodi di tempo determinati con esclusione dei corsi di diploma universitario e di specializzazione. Tali affidamenti e supplenze non danno diritto ad alcuna riserva di posti in concorsi o graduatorie di qualsiasi tipo.

Comma 2 - Ove non sia possibile provvedere altrimenti, per l'attivazione di insegnamenti necessari per lo svolgimento delle attività derivanti dall'ordinamento speciale dell'Università il consiglio accademico, su proposta del consiglio di facoltà, può deliberare, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con cultori della materia in possesso dei requisiti stabiliti dal consiglio di facoltà.

Comma 3 - Il rettore, su proposta del preside di facoltà, elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facoltà, può attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, a seguito di selezione pubblica, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attività relative alle esercitazioni di lingua italiana, a soggetti in possesso di titoli e competenze idonee allo svolgimento dell'incarico definiti dal bando di selezione.

Testo modificato.

Art. 17.

Docenti di lingua e cultura italiana per stranieri e personale a contratto

Comma 1 - Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana appartenenti alla categoria ad esaurimento in servizio a tempo indeterminato ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204, art. 7, comma 2, assumono la denominazione di «docenti di lingua e cultura italiana per stranieri».

Comma 2 - Per l'assolvimento di compiti didattici specifici presta, altresì, servizio la categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri. Ad essi possono essere conferiti con il loro consenso dal preside di facoltà, sulla base di criteri prefissati dal consiglio di facoltà, e nell'ipotesi in cui non si possa provvedere, nel corso dell'anno accademico, con docenti universitari o ricercatori, affidamenti e supplenze di insegnamento, per corsi e periodi di tempo determinati con esclusione dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Tali affidamenti e supplenze non danno diritto ad alcuna riserva di posti in concorsi o graduatorie di qualsiasi tipo.

Comma 3 - L'Università, su proposta della facoltà, può procedere, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, alla stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento delle attività relative all'insegnamento della lingua e della cultura italiana con collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato o indeterminato, di cui all'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236.

Perugia, 7 marzo 2007

Il rettore: GIANNINI

07A03158

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 29 marzo 2007.

Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248. (Determinazione n. 4/2007).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 248/2006, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sono pervenuti all'autorità numerosi quesiti da parte delle Associazioni di categoria, Ordini ed albi professionali e stazioni appaltanti circa il regime dei compensi professionali per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Data la rilevanza delle questioni prospettate, l'autorità ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i

rappresentanti degli Ordini professionali, dell'Organizzazione delle società di ingegneria e con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e del Ministero della giustizia.

In particolare, alcuni Ordini professionali hanno rilevato l'inapplicabilità della abolizione dei minimi inderogabili delle tariffe professionali, disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006, agli appalti rientranti nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 163/2006 (d'ora innanzi «Codice»).

Le stazioni appaltanti hanno rappresentato difficoltà applicative in relazione alle modalità di valutazione delle offerte anomale e chiesto chiarimenti circa la possibilità di continuare ad applicare agli affidamenti in questione il comma 12-*bis*, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che consente di ribassare i corrispettivi minimi fino al 20%. Inoltre, hanno segnalato gli elevati ribassi registrati nelle prime gare effettuate applicando la suindicata nuova normativa.

Ritenuto in diritto.

In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decreto legge n. 223/2006 che, all'art. 2, comma 1, ha disposto che «..... ...sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: *a)* la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;.....».

In sede di conversione del suddetto decreto, da parte della legge 4 agosto 2006, n. 248, la disposizione è stata così modificata alla lettera *a)*: l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero ......». Inoltre, è stata aggiunta al comma 2 del medesimo art. 1, la seguente disposizione: «nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali».

L'art. 92, comma 2, ultimo periodo del codice, entrato in vigore il 1° luglio 2006, dispone che: «I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.»

Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 92, comma 4, nell'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53, del codice stesso.

Appare evidente come le disposizioni sopra citate disciplinano in modo confliggente il regime dei corrispettivi per le attività libero professionali ed intellettuali. Tuttavia, poiché le due fonti normative citate sono di pari grado, ma emanate in momenti diversi, detta antinomia deve essere risolta ricorrendo al criterio cronologico previsto dall'art. 15, delle disposizioni preliminari del codice civile, dalla cui applicazione deriva che l'art. 2, del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, emanato successivamente, prevale sulle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006 per sopravvenuta regolamentazione della materia già disciplinata da fonte anteriore (si veda una prima conferma, se pure indiretta, nella giurisprudenza in T.A.R. Marche, 19 luglio 2006, n. 632).

Né si può sostenere che le disposizioni citate del decreto legislativo n. 163/2006 costituiscano norma speciale rispetto all'art. 2, della legge n. 248/2006. Dal punto di vista oggettivo, infatti, le «attività libero professionali e intellettuali» cui si riferisce il decreto Bersani, sono tutte le attività professionali o servizi professionali, compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché le attività tecnico-amministrative connesse; tale interpretazione è confermata dal diritto comunitario, i cui principi sono richiamati nella disposizione in esame, ed in particolare dall'art. 50, del trattato che precisa che i servizi comprendono, tra l'altro, le attività di libera professione. Inoltre, l'affidamento di tali servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici è disciplinato dalle direttive comunitarie di settore.

Peraltro, a favore di tale interpretazione depone anche il comma 2, dell'art. 2, della legge n. 248/2006, che fa esplicito riferimento alle procedure ad evidenza pubblica.

Né può condurre a conclusioni diverse il divieto di abrogazione implicita contenuto nell'art. 255, comma 1, del codice: sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale (*cfr.* Corte cost. sentenza 13 gennaio 1972, n. 4) hanno precisato che il fatto stesso che tali clausole «di resistenza» siano disposte da fonti subordinate alla Costituzione porta ad escludere che le norme cui si riferiscono possano resistere agli effetti abrogativi determinati da leggi incompatibili. Nessuna fonte subcostituzionale può infatti attribuirsi potenzialità normative maggiori a quelle peculiari del tipo a cui appartiene.

Pertanto, in considerazione delle innovazioni legislative sopra richiamate, sono da considerare implicitamente abrogati l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92, del codice (i corrispettivi determinati ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001 sono minimi inderogabili) e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53 (le spese di progettazione esecutiva sono minimi inderogabili). Attualmente, l'applicazione di tale ultima disposizione è sospesa fino al 1° agosto 2007, per effetto del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6. Tuttavia, può considerarsi implicitamente abrogata la identica disposizione, applicabile fino al 1° agosto 2007, contenuta nell'art. 19, comma 1-*ter*, della legge n. 109/1994.

Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le disposizioni di cui all'art. 62, e quelle di cui all'art. 210, che prevedono rispettivamente che «la quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali.....» e che «i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti.» si devono intendere nel senso che gli importi così determinati non sono più da considerare come minimi inderogabili.

Stante, quindi, l'asserita applicabilità dell'art. 2, della legge n. 248/2006, anche al settore degli affidamenti di ser-

vizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal codice, si ritiene opportuno affrontare le problematiche applicative derivanti dall'abrogazione dei minimi tariffari.

Innanzitutto, va precisato che la questione qui trattata non riguarda gli incarichi di progettazione interna all'amministrazione, in quanto i dipendenti non percepiscono un compenso professionale per le attività richieste dall'amministrazione stessa, ma un mero compenso incentivante. Quindi le previsioni del codice dei contratti (art. 92, comma 5) in merito alla percentuale da destinare ai dipendenti interni all'amministrazione per le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo rimangono in vigore.

Per quanto riguarda, poi, l'importo stimato da porre a base di gara, si deve anzitutto ribadire quanto già affermato nella determinazione di questa autorità 19 gennaio 2006, n. 1, circa la necessità che le stazioni appaltanti indichino nelle procedure di conferimento degli incarichi gli elementi essenziali della prestazione ed in particolare l'importo stimato, dovendosi ritenere insufficiente il semplice richiamo all'applicazione delle tariffe professionali da effettuarsi *ex post,* ancor più alla luce dell'abrogazione dei minimi tariffari.

Si deve, poi, tenere presente che prima dell'entrata in vigore della legge n. 248/2006, in presenza di tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affidamenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese per l'espletamento dell'incarico. Con l'abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l'intero importo della prestazione (onorario più le spese).

Per quanto riguarda le modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, l'art. 2, comma 2, della legge n. 248/2006, indica quale criterio per individuare l'importo da porre a base di gara le vigenti tariffe «ove motivatamente ritenute adeguate». Al riguardo si deve richiamare il principio di adeguatezza previsto dal secondo comma, dell'art. 2233, del codice civile, che stabilisce che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione». Ciò significa che per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta applicando il decreto ministeriale 4 aprile 2001, che è richiamato dall'art. 253, comma 17, del codice e la cui validità è stata confermata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 352 del 2006.

In relazione alla questione dell'applicabilità del comma 12-*bis*, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 - disposizione citata espressamente dall'art. 92, comma 4, del codice - si ritiene che la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non abbia più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l'importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).

Sono state, poi, segnalate ulteriori problematiche connesse alla liberalizzazione delle tariffe e segnatamente, gli elevati ribassi e la valutazione delle offerte anomale.

Si deve premettere che le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di ingegneria ed architettura sia con il criterio del prezzo più basso che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se tale ultimo criterio appare più indicato in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione aspetti qualitativi ed innovativi.

Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, che ad oggi è pienamente utilizzabile stante la abolizione dei minimi tariffari, si rammenta che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è possibile, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del codice, procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo il criterio previsto nell'art. 86, comma 1, del codice. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria si deve invece sempre applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88, del codice.

In caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applica per i contratti di qualsiasi importo, l'art. 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte. Sempre in relazione a tale criterio di aggiudicazione, al fine di evitare le problematiche rilevate in fase di scelta dell'esecutore della prestazione professionale, si suggerisce alle stazioni appaltanti di utilizzare i fattori ponderali indicati dal comma 3, dell'art. 64, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche per gli appalti soprasoglia, ove possibile.

Si ritiene, infine, utile fornire alcune indicazioni circa gli aspetti procedurali delle gare per i servizi di architettura ed ingegneria, a seguito dell'entrata in vigore del codice.

Per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000, l'art. 91, comma 2, del codice dispone che detti incarichi possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento di contratti di pari importo mediante le procedure aperta, ristretta o negoziata con bando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 6, del codice) previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; l'affidamento all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo si rinvia alle indicazioni formulate da questa autorità con la citata determinazione 19 gennaio 2006, n. 1.

Per completezza del tema in esame, si pone, infine, la rilevante questione dell'applicabilità agli incarichi di progettazione dell'art 125, del decreto legislativo n. 163/2006, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture «in economia», e in particolare della parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a ventimila euro, consente, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

In merito a ciò, in linea generale, si osserva che difficilmente i servizi tecnici in materia di lavori pubblici

possano essere ricompresi *tout court* tra i servizi in economia, sia perché l'affidamento dei servizi tecnici è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l'importo stimato del compenso superi o meno la soglia di € 100.000, sia perché l'acquisizione in economia deve essere preceduta dall'assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell'economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all'oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10, del detto art. 125.

Fermi restando tali limiti, dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del codice, non si può tuttavia escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a € 20.000, in base all'art. 125, comma 11, del codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio:

a) è dell'avviso che l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006;

b) ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006: l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92 e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53;

c) ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta utilizzando il decreto ministeriale 4 aprile 2001, attualmente in vigore;

d) è dell'avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12-*bis*, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

e) ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 100.000 possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 91, comma 2, del codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa autorità con la determinazione 19 gennaio 2006, n. 1;

f) ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia.

Roma, 29 marzo 2007

Il Presidente: ROSSI BRIGANTE

07A03159

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007)**, coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione *2003/193/CE della Commissione*, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'arti-

colo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, *nella misura della loro effettiva fruizione* notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, *e successive modificazioni*. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorità giudiziaria, previo accertamento della gravità ed irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente, può disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi *di*:

a) errore di persona;

b) errore materiale del contribuente;

c) evidente errore di calcolo.

3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione *2003/193/CE della Commissione*, del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del *Trattato che istituisce la Comunità europea*, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilità della regola «*de minimis*», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del *Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio*, vigenti nel periodo di riferimento.

5. Ai fini del *recupero di cui al presente articolo*, appartengono alla categoria degli aiuti «*de minimis*» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 *della Commissione*, del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «*de minimis*»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «*de minimis*» di cui alla comunicazione *92/C 213/02 della Commissione*, del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 *della Commissione*, del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «*de minimis*», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*» nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.

7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento è espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola «*de minimis*», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «*de minimis*» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro è fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «*de minimis*».

8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola «*de minimis*» gli aiuti autorizzati dalla Commissione *europea* o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

9. Le società beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti «*de minimis*» ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione

fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione *2003/193/CE della Commissione*, del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina *pro-tempore* vigente.

10. La documentazione di cui al comma 9 è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.

11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Riferimenti normativi:

— La decisione 2003/193/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.C.E. 24 marzo 2003, n. L 77.

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 *(Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione).* — 1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.

2.-6. (Abrogati).

7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile.

8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le modalità per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. Il recupero è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria *de minimis* e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle società di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle società di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale è impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.

12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.

13. Le società interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

15. Alle società che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, è applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.

16. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.), è il seguente:

«Art. 1. — Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., recita:

«Art. 19 *(Atti impugnabili e oggetto del ricorso).* — 1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.».

— Il Trattato che istituisce la Comunità europea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2002, n. C325.

— Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 140.

— Il testo dell'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge comunitaria 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, S.O., recita:

«Art. 24 *(Attuazione della decisione 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 della Commissione, notificata con il numero C (2004) 3893).* — 1. In attuazione della decisione 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 della Commissione, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'art. 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché l'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'art. 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.»

— Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., recita:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Art. 2.

Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015

1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'art. 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento *e nell'esecuzione* dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del *codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al* decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», recita:

«950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 2-*bis*.

Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101

1. L'art. 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ *e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le «varietà da conservazione», come definite al comma 2.*

2. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'art. 19.

5. Per quanto non previsto dal presente art. l'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le «varietà da conservazione» iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Riferimenti normativi:

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività cementiera.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322.

— Il testo degli articoli 5, 6 e 9 della legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2004, n. 95, S.O., è il seguente:

«Art. 5 *(Conservazione. prospezione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura)* . — 5.1 Ciascuna parte contraente, fatta salva la propria legislazione nazionale, ed in cooperazione con altre Parti contraenti, a seconda di come convenga, promuove un approccio integrato della prospezione, della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed in particolare si adopera, a seconda di come convenga, a:

a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in considerazione dello stato e del grado di variazione in seno alle popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e, ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse;

b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'informazione pertinente associata alle risorse fitogenetiche a repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili;

c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come convenga, gli sforzi degli agricoltori e delle comunità locali per preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

d) promuovere la conservazione *in situ* delle specie selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle zone protette, appoggiando in modo particolare gli sforzi delle comunità locali ed autoctone;

e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione *ex situ,* prestando tutta l'attenzione richiesta alla necessità di una documentazione di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione appropriate, e promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di tecnologie appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

f) sorvegliare il mantenimento della fattibilità, del grado di variazione e dell'integrità genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come convenga, provvedimenti per limitare o se possibile eliminare i rischi che gravano sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.».

«Art. 6 *(Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche).* — 6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono, politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura può in particolare comportare le seguenti misure:

a) elaborare politiche agricole leali, che incoraggiano, come opportuno, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli differenziati che favoriscono un uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali;

b) effettuare più ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica, ottimizzando la variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di quelli che creano ed utilizzano le loro varietà ed applicano principi ecologici di mantenimento della fertilità del suolo e di lotta contro malattie, malerba, e organismi nocivi;

c) promuovere, come opportuno, con la partecipazione degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la capacità di elaborare varietà specificamente adattate alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche, ivi compreso nelle zone marginali;

d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori;

e) promuovere, a seconda di come convenga, un maggiore uso delle piante coltivate delle varietà e delle specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni locali;

f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un maggiore uso della diversità delle varietà e specie nella gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legami fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista di ridurre la vulnerabilità delle piante coltivate e l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile;

g) sorvegliare come opportuno, le strategie di selezione e le regolamentazioni relative alla messa in vendita delle varietà ed alla distribuzione delle sementi.».

«Art. 9 *(Diritti degli agricoltori).* — 9.1 Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunità locali ed autoctone, nonché gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di origine e di diversità, delle piante coltivate, hanno fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione alimentare ed agricola nel mondo intero.

9.2 Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la responsabilità dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi bisogni e priorità ciascuna Parte contraente dovrebbe, a seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale prendere provvedimenti per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori, ivi compreso:

a) la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

c) il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

9.3. Nulla nel presente Articolo dovrà essere interpretato nel senso di limitare i diritti che possono avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale e a seconda di come convenga.»

— La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1994, n. 44, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1974, n. 95, S.O.

— La legge 20 aprile 1976, n. 195 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1976, n. 124.

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2001, n. 131, recita:

«Art. 1. — 1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'àmbito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'art. 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione né oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:

a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;

b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;

c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'art. 20-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'art. 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;

d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'art. 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.».

Art. 3.

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006).

1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» è sostituita dalla seguente: «pagati».

3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'art. 26-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato art. 26-*quater*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.

7-bis. *Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è abrogato;*

b) *al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992» e le parole: «della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;*

c) *al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni».*

Riferimenti normativi:

— L'articolo 1450 del codice civile, abrogato dalla presente legge, recava:

«Art. 2450. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143 (Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2005, n. 172, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Decorrenza)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli interessi e ai canoni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b), pagati* a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

— Il testo dell'art. 26-*quater*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O., recita:

«Art. 26-*quater*. *(Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea)*. — 1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera *a)*, o a una stabile organizzazione,

situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera *a)*, qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.».

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, recita:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (soppressa);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis*. (soppresso).».

— Il testo del comma 7 dell'art. 11-*ter* e dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, è il seguente:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, Supplemento Ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese)*. — 1. *(Abrogato)*.

2. Le società che negli anni *1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992* hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso delle *somme versate*, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi *nella misura stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni*, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso.

6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.».

Art. 4.

Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 50, comma 1, del *codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al* decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-bis. *Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2*-bis, *2*-ter, *2*-quater, *2*-quinquies *e 2*-sexies *dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».*

4. *Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto* legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente:

«Art. 239 *(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)*. — 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300 (Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 2004, n. 297), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Sponsorizzazione di eventi e di attività)*. — 1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attività è vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato appartenente alla Comunità europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità.

2. È vietata altresì la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.

3. *(Abrogato)*.

4. È vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, Supplemento Ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 50 *(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)*. — 1. Ai sensi dell'art. 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 44 *(Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore)*. — 1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del *settantesimo* anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'art. 189 del presente codice.».

Art. 4-bis.

Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali

1. Al comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale».

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2006, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81:

«Art. 01 *(Disposizioni in materia di previdenza agricola)*. — 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Al fine di verificare la possibilità di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato.

6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'I.N.P.S. per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall'art. 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'I.N.P.S. procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'art. 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

11. L'INPS, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

12. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.

13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;

b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle *D* e *F* della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 è rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2006. *A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.*

17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16.».

Art. 4-ter.

Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti Comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis*, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.*

2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio è pubblicato nella G.U.C.E. 21 ottobre 2003, n. L 270. Entrato in vigore il 28 ottobre 2003.

— Il testo del comma 6, dell'art. 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, è il seguente:

«6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.».

— Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio è pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179. Entrato in vigore il 21 luglio 1999.

— Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione è pubblicato nella G.U.C.E. 16 giugno 2000, n. L 143. Entrato in vigore il 23 giugno 2000.

Art. 5.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n. 1998/2127).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 13, la lettera* b) *del comma 2 è sostituita dalla seguente:*

«b) *si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1*-bis, *o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo»;*

b) *all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. *Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera* i) *del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa)*. — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, *o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;*

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-*bis*. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.

3-*bis*. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies*. *(Abrogato)*.

4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. *(Abrogato)*.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9. - 10. *(Abrogati)*.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998».

«Art. 27 *(Ingresso per lavoro in casi particolari)*. — 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'àmbito delle quote di cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle

autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1-bis. *Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera* i) *del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.*

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.».

Art. 5-bis.

Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il piano di attività riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i

servizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanità. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.C.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

Art. 5-ter.

Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, quinto comma, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più»;*

b) *all'articolo 3, secondo comma, la lettera* d) *è sostituita dalla seguente: «*d) *abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;*

c) *all'articolo 9, primo comma, la lettera* i) *è sostituita dalla seguente: «*i) *documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale»;*

d) *dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: «Art. 8*-bis. *- 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera* d)*, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, quinto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1979, n. 20, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Esercizio della professione di consulente del lavoro)*. — *(Omissis)*.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, della citata legge, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)*. — Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'I.N.P.S. e da uno dell'INAIL della regione interessata;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo art. 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un Particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'art. 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovrà anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto *d)* del

secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 9, primo comma, della citata legge, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Condizioni per l'iscrizione nell'albo).* — L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo art. 11, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territorio non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A03263

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 9 marzo 2007, **n. 1.**

Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del decreto ministeriale 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal decreto 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per le colture energetiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 1973/2004.

All'AGEA
Area coordinamento
Agli Organismi pagatori:
A.R.T.E.A.
A.G.R.E.A.
A.V.E.P.A.
Organismo pagatore della regione Lombardia
A.R.B.E.A.
FINPIEMONTE
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al Copagri
All'Assitol
All'Assobiodiesel
All'Assocostieri
All'Unione petrolifera
All'Assopetroliferi
Alla Confindustria
Alla Confapi

Il decreto ministeriale 15 marzo 2005 ha disciplinato, in ambito nazionale, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004 relativo ai regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

La Commissione dell'Unione europea ha proceduto, con regolamento in corso di pubblicazione, ad apportare talune modifiche al citato regolamento (CE) n. 1973/2004, con particolare riguardo al capitolo 8 relativo al regime di aiuto per le colture energetiche.

In questo specifico ambito si rende, pertanto, necessario introdurre talune prescrizioni inerenti la disciplina applicativa delle disposizioni regolamentari del succitato capitolo 8, sezioni 2, 7 e 8, la cui entrata in vigore è prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Il nuovo testo del capitolo 8 del citato regolamento (CE) n. 1973/2004 comporta, fra l'altro, le seguenti disposizioni.

L'art. 24, relativo all'utilizzazione della materia prima, introduce per la soia la deroga in ordine al principio generale del confronto economico, tra prodotto principale e prodotti derivati secondo il quale il valore commerciale del primo deve essere superiore al valore dei secondi.

L'art. 33 disciplina l'impiego delle materie prime coltivate in azienda per la produzione di energia da utilizzare nell'azienda stessa, consentendo agli Stati membri una maggiore discrezionalità nell'adozione di misure relative ai controlli.

In questo ambito, l'AGEA-Organismo di coordinamento provvede, con propria circolare, ad emanare le misure necessarie atte a garantire il rispetto dell'utilizzo della materia prima per usi energetici. Fino a quando non saranno adottate nuove disposizioni, le attuali prescrizioni restano di applicazione.

L'art. 37 prevede la facoltà dello Stato membro di esonerare il «primo trasformatore» o il «collettore» dall'obbligo del deposito dell'importo della cauzione pari a 60€/ha, a condizione che sia previsto un particolare riconoscimento che includa, tra l'altro, la disponibilità, presso i soggetti interessati, di un sistema di registrazione informatico delle operazioni contabili o tecniche inerenti il regime in questione.

Tale particolare riconoscimento del «primo trasformatore» e del «collettore» è affidato all'organismo pagatore competente individuato, in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o alla residenza, se la medesima è costituita da persona fisica.

Le imprese che intendono avvalersi di tale riconoscimento, presentano un'apposita domanda all'Organismo pagatore secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'AGEA-Organismo di coordinamento.

Le ulteriori modalità tecniche di applicazione relative alla materia in esame saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento, emanato da AGEA-Organismo di coordinamento.

L'elenco degli operatori riconosciuti è pubblicato nel sito del SIAN entro il 15 aprile 2007.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

La presente circolare sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 273

07A03135

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 aprile 2007

Dollaro USA	1,3366
Yen	157,35
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5810
Corona ceca	27,940
Corona danese	7,4503
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67610
Fiorino ungherese	246,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8544
Nuovo leu romeno	3,3477
Corona svedese	9,3670
Corona slovacca	33,286
Franco svizzero	1,6226
Corona islandese	88,27
Corona norvegese	8,1585
Kuna croata	7,4195
Rublo russo	34,7280
Nuova lira turca	1,8551
Dollaro australiano	1,6371
Dollaro canadese	1,5459
Yuan cinese	10,3373
Dollaro di Hong Kong	10,4462
Rupia indonesiana	12182,44
Won sudcoreano	1252,86
Ringgit malese	4,6240
Dollaro neozelandese	1,8571
Peso filippino	64,651
Dollaro di Singapore	2,0292
Baht tailandese	43,348
Rand sudafricano	9,7127

Cambi del giorno 3 aprile 2007

Dollaro USA	1,3358
Yen	158,53
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5812
Corona ceca	28,011
Corona danese	7,4514
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67610
Fiorino ungherese	246,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8536
Nuovo leu romeno	3,3400
Corona svedese	9,3631
Corona slovacca	33,267
Franco svizzero	1,6275
Corona islandese	88,66
Corona norvegese	8,1700
Kuna croata	7,4135
Rublo russo	34,7150
Nuova lira turca	1,8473
Dollaro australiano	1,6409
Dollaro canadese	1,5467
Yuan cinese	10,3277
Dollaro di Hong Kong	10,4392
Rupia indonesiana	12145,76
Won sudcoreano	1251,31
Ringgit malese	4,6225
Dollaro neozelandese	1,8538
Peso filippino	64,018
Dollaro di Singapore	2,0285
Baht tailandese	43,422
Rand sudafricano	9,6420

Cambi del giorno 4 aprile 2007

Dollaro USA	1,3352
Yen	158,70
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5812
Corona ceca	27,933
Corona danese	7,4540
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67665
Fiorino ungherese	246,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083

Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8510
Nuovo leu romeno	3,3345
Corona svedese	9,3355
Corona slovacca	33,474
Franco svizzero	1,6292
Corona islandese	88,93
Corona norvegese	8,1675
Kuna croata	7,4051
Rublo russo	34,7050
Nuova lira turca	1,8312
Dollaro australiano	1,6413
Dollaro canadese	1,5441
Yuan cinese	10,3244
Dollaro di Hong Kong	10,4358
Rupia indonesiana	12171,68
Won sudcoreano	1250,21
Ringgit malese	4,6158
Dollaro neozelandese	1,8590
Peso filippino	63,889
Dollaro di Singapore	2,0224
Baht tailandese	43,305
Rand sudafricano	9,5879

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A03166

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Trasferimento al Consorzio ASI di Avellino di lotti di terreno industriale

Con decreto n. 152390 del 28 dicembre 2006 registrato alla Corte dei conti ufficio 2° «Controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico» il 9 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 124, sono stati trasferiti in proprietà al Consorzio ASI i seguenti lotti:

area industriale di Lioni-Nusco-S. Angelo dei Lombardi:

lotto n. 2 mq 4.968, sito nel comune di Nusco (Avellino), distinto al catasto al foglio n. 42, particella n. 206;

lotto n. 6 mq 21.959, sito nel comune di Nusco (Avellino), distinto al catasto al foglio n. 43, particella 202 ed al foglio n. 38, particella 205;

lotto n. 10 mq 3.618, sito nel comune di Nusco (Avellino), distinto al catasto al foglio n. 43, particella 210;

area industriale di Calitri:

lotto n. 4 mq 14.130, sito nel comune di Calitri (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 61, particelle n. 953, 955, 1369, 1371, 1379.

07A03154

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ectiva».

Estratto provvedimento UPC/II/3012 del 14 marzo 2007.

Specialità medicinale: ECTIVA.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0169/001-002/II/031.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche per l'acido cloridrico anidro utilizzato come reagente per la preparazione della sostanza attiva (ampliamento del limite della specifica relativa alla concentrazione dell'anidride carbonica contenuta nell'acido cloridrico anidro).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cromabak».

Estratto provvedimento UPC/II/3000/ del 13 marzo 2007

Specialità Medicinale: CROMABAK.

Confezioni: 036592020/M - «2%» 10 ml soluzione oftalmica in flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0234/001/II/006.

Tipo di Modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo ed etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo ed etichette.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A03100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reductil».

Estratto provvedimento UPC/II/3010 del 14 marzo 2007

Specialità medicinale: REDUCTIL.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0168/001-002/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche per l'acido cloridrico anidro utilizzato come reagente per la preparazione della sostanza attiva (ampliamento del limite della specifica relativa alla concentrazione dell'anidride carbonica contenuta nell'acido cloridrico anidro.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alendronato Ratiopharm».

Estratto provvedimento UPC/II/3004 del 13 marzo 2007

Specialità medicinale: ALENDRONATO RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 037085014/M - «10 ;mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085026/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085038/M - «10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085040/M - «10 mc compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085053/M - «10 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085065/M - «10 mg compresse» 50 x 1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL unit dose;

A.I.C. n. 037085077/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085089/M - «70 mc compresse» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085091/M - «70 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085103/M - «70 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037085115/M - «70 mc compresse» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0513/001-002/11/024.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Olux».

Estratto provvedimento UPC/II/2999 del 13 marzo 2007

Specialità medicinale: OLUX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036580013/M - «0.05% schiuma cutanea» bombola da 50 g;

A.I.C. n. 036580025/M - «0.05% .schiuma cutanea» bombola da 100 g.

Titolare A.I.C.: Mipharm S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/619/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche nella sezione 5.2.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotto già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tauxib».

Estratto provvedimento UPC/II/2997 del 13 marzo 2007

Specialità medicinale: TAUXIB.

Confezioni:

A.I.C. n. 035890019/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890021/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890033/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890045/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890058/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890060/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890072/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890084/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890096/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890108/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890110/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890122/M - 50 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890134/M - 100 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890146/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035890159/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890161/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890173/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890185/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890197/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890209/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890211/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890223/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890235/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890247/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890250/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890262/M - 50 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890274/M - 100 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890286/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035890298/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890300/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890312/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890324/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890336/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890348/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890351/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890363/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890375/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890387/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890399/M - 50 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890401/M - 100 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890413/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg;

A.I.C. n. 035890425/M - 5 compresse rivestite con film da 120 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0535/001-003/II/015.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.3.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Doxorubicina Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/3003 del 13 marzo 2007

Speciaiita medicinale: DOXORUBICINA EBEWE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034879015/M - 1 flacone in vetro da 10 mg/5ml;

A.I.C. n. 034879027/M - 1 flacone in vetro da 50 mg/25/ml;

A.I.C. .n. 034879039/M - «2 mg/m1 concentrato per soluzione per infusione» flaconcino di vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 034879041/M - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino di vetro da 100 m.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0l25/001/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche minori al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Algix».

Estratto provvedimento UPC/II/2996 del 13 marzo 2007

Specialità medicinale: ALGIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035821014/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 03582 1026/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821038/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821040/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821053/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821065/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821077/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821089/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821091/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821103/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821115/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821127/M - 50 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821139/M - 100 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821141/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035821154/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821166/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821 178/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821180/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821192/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821204/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 03582 1216/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 03582 1228/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821230/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821242/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821255/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821267/M - 50 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821279/M - 100 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821281/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035821293/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821305/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821317/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821329/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821331/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821343/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821356/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821368/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821370/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821382/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821394/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821406/M - 50 x 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821418/M - 100 X 1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821420/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg;

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0533/001-003/11/016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.3.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A03106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reduxade».

Estratto provvedimento UPC/ll/3011 del 14 marzo 2007

Specialità medicinale: REDUXADE.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0170/001-002/II/029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: modifica delle specifiche per l'acido cloridrico anidro utilizzato come reagente per la preparazione della sostanza attiva (ampliamento del limite della specifica relativa alla concentrazione dell'anidride carbonica contenuta nell'acido cloridrico anidro

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A03107

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-084) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 4 1 1 *

€ 1,00